CAMERA DEI DEPUTATI N. 2378-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 luglio 1956 (*Stampato n. 1441*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1956

—

Accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato

Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a voi noto come il bisogno di una più grande certezza e stabilità di regole in tutti i casi di conflitto fra le legislazioni di diversi paesi anche in materia di diritto internazionale privato si fosse sentito vivo nel secolo passato, e sempre più generalmente avvertito sopratutto per quanto riguardava il diritto delle persone, i diritti di famiglia e di successione ed alcune parti della procedura civile.

Non soltanto i più valenti giureconsulti europei avevano combattuto la tendenza alla varietà e difformità risultanti dalle diverse codificazioni nazionali, suggerendo i rimedi che reputavano più opportuni; ma gli stessi corpi legislativi ed i Governi s'eran fatti

consapevoli della necessità di regole precise e uniformi per la soluzione dei conflitti di leggi e inclinavano perciò alla stipulazione di convenzioni e trattati capaci di regolare in qualche modo la materia.

Più volte la Camera italiana rivolse il suo pensiero a questo regolamento per iniziativa di Pasquale Stanislao Mancini, al cui nome va legata molta parte dei progressi che allora si fecero in questo campo. Il 30 marzo 1863, infatti, essa approvò con voto unanime un ordine del giorno in tal senso da lui proposto; nel 1866, discutendosi il Trattato di pace con l'Austria, concordò con lui – che ne era relatore – nel raccomandare al Governo d'intraprendere negoziati con le diverse potenze ed anche con l'Austria per lo studio di un trattato che abbracciasse l'intero sistema delle garanzie dei diritti privati negli Stati stranieri, le reciproche facilitazioni internazionali per l'efficace amministrazione della giustizia civile e penale. E ancora il 24 novembre 1873 la Camera accettò all'unanimità la mozione fatta dal Mancini in favore degli Arbitrati internazionali approvando anche il voto da lui espresso nella formula che il Governo volesse perseverare nella benemerita iniziativa, da più anni da esso assunta, di promuovere Convenzioni fra l'Italia e le altre Nazioni civili per rendere uniformi ed obbligatorie nell'interesse dei popoli rispettivi le regole essenziali del diritto internazionale privato.

Per parte sua, il Governo italiano, che fin dal 1861 aveva affidato al Mancini di studiare il progetto di un Trattato avente tale scopo, gli commise nel 1867 la missione ufficiosa di proporre ed intraprendere sull'argomento negoziati di un trattato con la Francia, la Germania e il Belgio; i quali negoziati procedettero in maniera favorevole e avrebbero approdato ad una felice conclusione se le vicende politiche sopraggiunte e specialmente il nuovo intervento francese in Roma non avessero interrotto le negoziazioni e impedita la possibilità del loro coronamento.

L'ultima volta che il Governo italiano riprese l'iniziativa fu nel 1881, comunicando alle altre Potenze una memoria redatta dal medesimo Mancini e contenente argomenti a favore di un'intesa internazionale sulla soluzione da darsi ai conflitti di diritto in rapporto alle persone, alle cose e agli atti. Le Convenzioni da stipulare avrebbero dovuto anche abbracciare una regolazione generale e sistematica dei rapporti giuridici. Ma anche questa iniziativa, intesa a riunire una Conferenza internazionale che desse corso al progetto Mancini, fallì.

Solamente dodici anni appresso – e mentre nel frattempo a Montevideo s'eran fissate regole uniformi per la soluzione di conflitti in materia civile e commerciale da parte dei paesi dell'Unione panamericana – il Governo olandese riuscì a riunire all'Aja la prima Conferenza europea incaricata di regolamentare diverse materie di diritto internazionale privato Accadde così – per adoprare, adattandola, un'immagine di Vittorio Scialoja – che l'iniziativa partita dalla patria di Alberico Gentili trovasse il suo compimento in quella di Ugo Grozio.

* * *

La Conferenza dell'Aja tenne, negli anni tra il 1893 e il 1904, le prime quattro Sessioni che portarono all'adozione di otto Convenzioni concernenti la procedura. il matrimonio, il divorzio e la separazione personale, la tutela dei minori, le successioni e i testamenti.

Nell'insieme però il successo fu ritenuto relativo. Potenze come l'Inghilterra e gli Stati Uniti non avevano aderito alla Conferenza; Danimarca e Norvegia, pur avendo partecipato alle deliberazioni, non firmarono, mentre la Francia non accettò la Convenzione sulle successioni e sui testamenti.

Vero è che nel 1914 le Convenzioni sul matrimonio e sul divorzio erano vigenti in undici Stati, la convenzione sulla tutela dei minori in dodici e quella sulla procedura in sedici. Ma non può dirsi che dette Convenzioni avessero perciò realizzato una vera unificazione delle regole di diritto internazionale privato. Erano riuscite a dare un carattere obbligatorio, per i Paesi contraenti, a legislazioni che avevano tali caratteri di conformità da poter essere oggetto di un accordo. Senza contare che i risultati conseguiti non furon nemmeno durevoli, perché i Paesi che avevano convenuta l'adozione di regole identiche non tardarono a trovarsi divisi sulla loro interpretazione.

Per un contrasto del genere con la Germania, il Belgio denunciò nel 1910 le Convenzioni sul matrimonio e sul divorzio; e lo stesso fece nel 1913 la Francia, che tre anni dopo denunciò pure le altre Convenzioni meno quella del luglio 1905 sulla procedura, relativa alle relazioni amministrative fra le autorità giudiziarie. Senza contare poi per taluni Paesi i casi di decadenza di determinate Convenzioni per effetto della prima guerra mondiale.

Quando, dopo il conflitto, la Conferenza dell'Aja riprese l'opera interrotta da quasi

un quarto di secolo, la quinta Sessione (1925) e la sesta (1928) affrontarono le questioni all'ordine del giorno (effetto dei giudizi, fallimento, successioni, nazionalità) con uno spirito che parve improntato ad un maggiore realismo; ma non si addivenne alla conclusione di un accordo.

Nell'ottobre 1951, con la partecipazione effettiva di sedici Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Occidentale, Giappone, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia, Svizzera) e di un osservatore jugoslavo, ha avuto luogo all'Aja una settima Sessione nel corso della quale, desiderandosi accentuare il carattere permanente dell'istituzione, si è convenuto di adottare uno « Statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ».

Fissato (articolo 1) lo scopo della Conferenza, che è di lavorare alla progressiva unificazione delle regole di diritto internazionale privato, lo statuto stabilisce (articolo 2) i requisiti richiesti perché gli Stati possano far parte dell'istituzione e disciplina, al tempo stesso, le ammissioni future. Il funzionamento della Conferenza – che si riunirà in sessione ordinaria ogni quattro anni – è assicurato a mezzo di un Ufficio permanente della Commissione di Stato olandese, istituita il 20 febbraio 1897 al fine di promuovere la codificazione del diritto internazionale privato (articolo 3).

Fissati, quindi (articolo 4), la sede, la composizione e (articolo 5) i compiti e le attribuzioni dell'Ufficio Permanente, si stabilisce che gli Stati membri, per facilitare i contatti con detto Ufficio, designino un loro organo nazionale. È poi data facoltà alla Conferenza e, nell'intervallo delle Sessioni, alla Commissione di Stato di istituire speciali Commissioni con il compito di elaborare progetti di Convenzione e di studiare ogni questione di diritto internazionale privato che rientri nelle finalità proprie dell'istituzione.

Seguono le disposizioni relative alle spese di funzionamento, al bilancio dell'Ufficio permanente e delle Commissioni speciali, alle indennità da corrispondersi ai delegati a far parte di queste ultime (articoli 8 e 9); così come alle spese derivanti dalle Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza, e alle indennità dovute ai delegati dei Paesi membri (articolo 10).

È previsto (articolo 12) che le modifiche allo statuto debbano essere approvate dai due terzi dei membri, e che un regolamento, predisposto dall'Ufficio permanente e sottoposto all'approvazione dei Governi, integri lo statuto medesimo al fine di assicurarne l'esecuzione (articolo 13). Ogni paese membro potrà denunciare lo statuto (articolo 15) dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, vale a dire (articolo 14) dal momento in cui sia stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla settima Sessione. Sarà considerata valida (articolo 11) la prassi invalsa nei lavori della Conferenza, ove non contrasti con le norme dello statuto e del regolamento.

* * *

Onorevoli colleghi, quando pure non si voglia credere – con i nostri maggiori – che le Convenzioni dell'Aja abbiano aperto in qualche modo una nuova era al diritto europeo, è pur certo che l'unificazione delle regole di diritto internazionale privato permane obiettivo importante e degno dell'opera di studiosi, di legislatori, di governanti.

Ritiene pertanto, il vostro relatore, che vorrete dare voto favorevole al disegno di legge che segue, autorizzando il Presidente della Repubblica ad accettare lo Statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Non è pensabile infatti che l'Italia possa essere assente dalle istituzioni che lavorano alla soluzione di quei problemi che essa, per prima, agitò dinanzi alla coscienza giuridica dei popoli.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare lo Statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 14 dello Statuto stesso.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'articolo 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvederà per l'esercizio finanziario 1955 1956 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.